



CH-3003 Berna

UFAS; Bam

POST CH AG

Alle direttrici e ai direttori dei centri peritali

Incarto: BSV-D-88643401/566

Informativa SuisseMED@P 2/2021

Berna, 25 agosto 2021 (aggiornato il 4 novembre 2021)

Informazioni concernenti SuisseMED@P

Gentili Signore, egregi Signori,

Con questa lettera desideriamo informarvi sui principali cambiamenti che interverranno a partire dal 1° gennaio 2022 per i periti che svolgono perizie su incarico delle assicurazioni sociali, in particolare dell'AI.

1) Contesto

Nel corso degli anni, le perizie mediche sono diventate sempre più importanti nella procedura di accertamento, in particolare nell'AI. Nelle procedure di ricorso contro le decisioni degli uffici AI, dove le perizie sono una delle basi decisionali più importanti, sono sorte sempre più spesso questioni procedurali, che il Tribunale federale ha dovuto affrontare giungendo alla fine a due decisioni di principio¹ in quest'ambito. Nonostante queste decisioni, diverse questioni pratiche sono rimaste in sospeso, motivo per il quale nel messaggio del 15 febbraio 2017 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) il Consiglio federale ha proposto alcune modifiche nell'ambito del diritto procedurale e delle perizie mediche per **tutte le assicurazioni sociali**.

Il Parlamento si è occupato delle proposte del Consiglio federale da marzo 2019 a giugno 2020. I dibattiti hanno portato a nuove regolamentazioni concernenti l'attribuzione dei mandati peritali e lo svolgimento delle perizie, come pure aspetti inerenti alla qualità e alla garanzia della qualità.

¹ DTF 137 V 210 e DTF 139 V 349.



2) **Attribuzione dei mandati peritali**

a) **Elenco pubblico dei periti incaricati**

Nell'ambito del dibattito concernente l'Ulteriore sviluppo dell'AI, il Parlamento ha ritenuto molto importante creare maggiore **trasparenza** nell'attribuzione dei mandati peritali. Questo ha portato, tra l'altro, all'obbligo per gli **uffici AI** di tenere un **elenco pubblico** annuale con le informazioni seguenti:

- i dati concernenti tutti i periti e i centri peritali incaricati, strutturati in base alle discipline;
- il numero di casi oggetto di perizie all'anno;
- il rimborso complessivo delle perizie commissionate;
- le incapacità al lavoro attestate nell'attività precedentemente svolta e in un'attività adattata;
- il valore probatorio delle perizie dinanzi al tribunale.

Ciò significa che in futuro gli uffici AI renderanno pubbliche queste informazioni relative a tutti i periti e i centri peritali cui hanno commissionato delle perizie.

b) **Nuove regole di procedura**

Per quanto riguarda l'attribuzione dei mandati peritali, il Parlamento ha inserito alcune regolamentazioni nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che si applicano a tutte le assicurazioni sociali. Così, i **tipi di perizie** attualmente già conosciuti (monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari) sono stati iscritti nella legge. In merito alla **comunicazione dei nomi dei periti previsti**, il legislatore ha stabilito un termine legale di dieci giorni per permettere la loro riconsiderazione e l'invio di domande supplementari in forma scritta. In futuro, l'assicuratore potrà decidere in via definitiva le domande supplementari da porre ai periti. Il Parlamento ha anche chiarito la situazione riguardo alla responsabilità ultima nello **stabilire il tipo di perizia e di discipline mediche necessarie**. Per le perizie monodisciplinari e bidisciplinari, questa competenza e responsabilità incombe agli assicuratori ovvero agli uffici AI, mentre per le perizie pluridisciplinari sono i centri peritali a stabilire in via definitiva le discipline mediche necessarie.

c) **Estensione del metodo aleatorio**

Per l'**attribuzione dei mandati peritali**, il legislatore ha riconosciuto al Consiglio federale la competenza di definire la relativa procedura. Nell'assicurazione contro gli infortuni e nell'assicurazione militare, i mandati peritali continueranno ad essere attribuiti direttamente dagli assicuratori; lo stesso vale per le perizie monodisciplinari dell'AI. Le perizie pluridisciplinari dell'AI continueranno ad essere attribuite secondo il metodo aleatorio, mediante la piattaforma di attribuzione SuisseMED@P.

In futuro in ambito AI, il **metodo aleatorio** verrà esteso però anche alle **perizie bidisciplinari** dell'AI, che potranno essere attribuite ai centri peritali abilitati e alle cosiddette coppie di periti. Queste **coppie** allestiscono già oggi perizie bidisciplinari per conto degli uffici AI, e questo deve essere così anche in futuro. Esse potranno quindi accettare mandati per perizie bidisciplinari nella forma abituale, ma soltanto mediante una piattaforma di attribuzione. Tuttavia, a tale scopo non è necessario che si organizzino in forma di società o aderiscano a un centro peritale. L'accesso alla piattaforma sarà fornito a uno dei periti, che dovrà registrarsi a nome della coppia e si occuperà delle necessarie procedure amministrative (gestione delle capacità, rispetto delle scadenze ecc.).

d) **Nuova convenzione per la realizzazione di perizie bidisciplinari**

Riguardo alle novità relative alle perizie bidisciplinari, in vista della conclusione della convenzione con l'AI, preghiamo le coppie di periti interessate e anche i centri peritali di comunicare all'UFAS la loro disponibilità ad accettare mandati per perizie bidisciplinari attribuiti secondo il metodo aleatorio tramite la nuova piattaforma di attribuzione.

Vi preghiamo di inviare le informazioni sui **centri peritali** (nome del centro, persona responsabile, indirizzo, e-mail) e sulle **coppie di periti** (nomi dei periti, titolo di medico specialista, certificati SIM, indirizzi postali ed e-mail di entrambi i periti, nome della persona a capo della coppia) al seguente indirizzo:

UFAS
Ambito AI / «Perizie bidisciplinari»
Effingerstrasse 20
3003 Berna

3) Registrazione su supporto audio dei colloqui

Per le perizie mediche, il legislatore ha previsto d'introdurre la **registrazione su supporto audio dei colloqui tra perito e assicurato**. Riguardo all'introduzione di questa novità, il Parlamento ha fornito due argomenti che danno indicazioni interessanti sulle sue motivazioni. In relazione all'introduzione di questa innovazione, le seguenti due citazioni del Parlamento danno indicazioni interessanti sulle motivazioni dell'introduzione delle registrazioni su supporto audio dei colloqui:

“Da un lato, la registrazione su supporto audio è una misura preventiva per evitare gli abusi. D'altra parte, la registrazione su supporto audio porta anche a una maggiore trasparenza e a una maggiore qualità delle discussioni. Perché solo in questo modo si può garantire alla fine, in caso di conflitto, ciò che è stato effettivamente detto nella conversazione tra la persona interessata e il perito.”

“Oggi, conflitti prolungati e controversie legali sorgono spesso sulla questione di ciò che esattamente è stato discusso durante la perizia. Registrare le conversazioni, come proponiamo, crea chiarezza e protegge entrambe le parti. Non è quindi solo nell'interesse degli assicurati - che sono così protetti da dichiarazioni false che possono essere menzionate nel rapporto o da dichiarazioni che ritengono false - ma protegge anche i periti.”

L'assicurato viene informato dall'assicuratore ovvero dall'ufficio AI in merito alla registrazione su supporto audio, al suo scopo e alla possibilità di rinunciarvi. La **rinuncia** può essere effettuata soltanto dall'assicurato e deve essere comunicata per iscritto all'ufficio AI tramite un apposito modulo dell'AI. L'ufficio AI ne informerà i periti.

Il termine «colloquio» è impiegato nella legge (art. 44 cpv. 6 LPG), senza però essere ulteriormente definito. Nell'ordinanza viene pertanto stabilito che per colloquio si intende l'indagine anamnestica e la descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato². L'accento va posto sulle descrizioni e sulle affermazioni personali dell'assicurato.

Per il formato delle registrazioni saranno elaborate e stabilite **prescrizioni tecniche** che si applicheranno a tutte le assicurazioni sociali. Lo stesso vale per la trasmissione delle registrazioni in forma elettronica sicura, insieme con la perizia. I relativi lavori sono ancora in corso; le informazioni necessarie saranno fornite il più rapidamente possibile.

4) Requisiti per i periti

Riguardo alla qualità e alla garanzia della qualità delle perizie, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di emanare i **requisiti per allestire perizie**. Per i **periti medici** il Consiglio federale ha previsto i criteri seguenti:

- titolo federale di perfezionamento (titolo di medico specialista) per la disciplina prevista nella perizia;
- iscrizione nel registro delle professioni mediche (MedReg);
- se necessario, **un'autorizzazione** valida all'esercizio della professione (art. 34 LPMed) o **adempimento dell'obbligo di annunciarsi** (art. 35 LPMed);

² Questi due concetti si riferiscono alla struttura già utilizzata per le perizie mediche dell'AI.

- esperienza clinica di almeno cinque anni;
- certificato SIM, soltanto per gli ambiti seguenti:
 - medicina interna generale,
 - psichiatria e psicoterapia,
 - neurologia,
 - reumatologia,
 - ortopedia,
 - chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore.

Per l'ottenimento del certificato SIM è previsto un periodo transitorio di cinque anni.

Sono esclusi i primari e i medici responsabili di servizi di cliniche universitarie.

I **periti in neuropsicologia** devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 50b OAMaI:

- diploma in psicologia riconosciuto e di un titolo di perfezionamento federale o equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la LPPsi; oppure
- diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi.

5) Commissione extraparlamentare

Al fine di migliorare la qualità delle perizie, il Parlamento ha istituito la **Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche**. Quale organo indipendente, essa si occuperà di questioni legate alla medicina assicurativa, alle perizie e, naturalmente, alla qualità di queste ultime. Questa commissione extraparlamentare è composta da un presidente e da 12 membri, che rappresentano le assicurazioni sociali, le organizzazioni di pazienti e le organizzazioni di aiuto ai disabili, il corpo medico, i centri peritali, i neuropsicologi e il settore scientifico. La commissione si occuperà dei punti seguenti:

- i requisiti e i criteri qualitativi per la procedura di allestimento delle perizie (qualità dei processi);
- i criteri per l'attività nonché per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei periti (qualità della struttura);
- i criteri per l'abilitazione dei centri peritali e la loro attività (qualità della struttura);
- i criteri e gli strumenti per la valutazione della qualità delle perizie (controllo della qualità).

La Commissione sorveglia il rispetto di questi criteri da parte dei periti e dei centri peritali e può elaborare raccomandazioni sulla base di questa sorveglianza.

6) Adeguamento della struttura della perizia nell'AI

Sulla base delle esperienze maturate dall'introduzione della struttura unitaria della perizia nell'AI, ma anche in seguito a modifiche della giurisprudenza sulle dipendenze nonché a novità nell'ambito del diritto federale (metodo misto per le persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale), la struttura verrà adeguata a partire dal 1° gennaio 2022. Gli adeguamenti rispondono alle esigenze emerse nella prassi e a un aggiornamento delle basi giuridiche.

Per quanto riguarda l'attuazione pratica delle novità previste, vi terremo regolarmente informati sullo stato dei lavori. Queste novità sono una sfida per tutti, ma siamo convinti che insieme riusciremo ad attuarle con successo, rispettando la volontà del Parlamento.

Ringraziandovi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Ralf Kocher, avvocato
Capo del Settore Procedura e rendite

Magali Baumann, MA in economia
Settore Procedura e rendite

Copia a: Segreteria generale della CUI